

DELIBERA N. 194 /12/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELESTUDIO MODENA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE STUDIOEUROPA) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 40, COMMA 2 BIS, D.LGS. 177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 19/12/DICAM/PROC. 2392/ZD - datato 23 febbraio 2012 e notificato in data 06 marzo 2012, che contesta alla società TeleStudio Modena S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Studio Europa con sede in Modena (MO) alla via Albareto 43 la trasmissione di programmi di televendita di durata inferiore a quella minima ininterrotta di quindici minuti, i giorni 18 e 20 giugno 2011, in violazione dell'art. 40, comma 2 bis, d.lgs. n. 177/05 e, precisamente, il 18 giugno 2011, dalle ore 10.00.16 alle ore 10.05.35 e il giorno 20 giugno 2011 dalle ore 9.25.38 alle ore 9.31.29, dalle ore 14.40.31 alle ore 14.46.33 e dalle ore 20.16.16 alle ore 20.22.13; in particolare, il giorno 18 giugno 2011, dalle ore 10.00.16 alle ore 10.05.35, è trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto. Sullo schermo televisivo in sovrapposizione sono indicate alcune numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 (899457798 - 899457797). I conduttori invitano i telespettatori a chiamare le predette numerazioni in sovrapposizione. E' presente sullo schermo televisivo la scritta riportante il costo della chiamata sia da telefono fisso che da cellulari, dall'avviso agli utenti di poter richiedere la disabilitazione dei numeri audiotel al proprio gestore e della precisazione che le previsioni sono ottenute mediante elaborazione statistica, nonché il divieto ai minori di anni 18; il giorno 20 giugno 2011 dalle ore 9.25.38 alle ore 9.31.29 è trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il

gioco del lotto. Sullo schermo televisivo in sovrapposizione sono indicate alcune numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 (899457798 - 899457797). La conduttrice invita i telespettatori a chiamare le predette numerazioni in sovrapposizione. E' presente sullo schermo televisivo la scritta riportante il costo della chiamata sia da telefono fisso che da cellulari, dall'avviso agli utenti di poter richiedere la disabilitazione dei numeri audiotel al proprio gestore e della precisazione che le previsioni sono ottenute mediante elaborazione statistica, nonché il divieto ai minori di anni 18; il giorno 20 giugno 2011 dalle ore 14.40.31 alle ore 14.46.33 è trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto. Sullo schermo televisivo in sovrapposizione sono indicate alcune numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 (899457798 - 899457797). La conduttrice invita i telespettatori a chiamare le predette numerazioni in sovrapposizione. E' presente sullo schermo televisivo la scritta riportante il costo della chiamata sia da telefono fisso che da cellulari, dall'avviso agli utenti di poter richiedere la disabilitazione dei numeri audiotel al proprio gestore e della precisazione che le previsioni sono ottenute mediante elaborazione statistica, nonché il divieto ai minori di anni 18; il giorno 20 giugno 2011 dalle ore 20.16.16 alle ore 20.22.13 è trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto. Sullo schermo televisivo in sovrapposizione sono indicate alcune numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 (899457798 - 899457797). La conduttrice invita i telespettatori a chiamare le predette numerazioni in sovrapposizione. E' presente sullo schermo televisivo la scritta riportante il costo della chiamata sia da telefono fisso che da cellulari, dall'avviso agli utenti di poter richiedere la disabilitazione dei numeri audiotel al proprio gestore e della precisazione che le previsioni sono ottenute mediante elaborazione statistica, nonché il divieto ai minori di anni 18;

RILEVATO che la società TeleStudio Modena S.r.l. in sede di audizione convocata il giorno 18 aprile 2012, ha sostenuto che la programmazione televisiva in questione non è classificabile come televendita, bensì come telepromozione, in quanto non presenta la connotazione tipica della vendita e non è soggetta alla disciplina in materia di esercizio del diritto di recesso;

RILEVATO che la società TeleStudio Modena S.r.l. con memoria difensiva datata 18 maggio 2012, riportandosi a quella relativa al procedimento sanzionatorio n. 2380/ZD, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ha eccepito che la programmazione televisiva oggetto di contestazione è configurabile come telepromozione e non come televendita e, quindi, non rientra nella previsione di cui al citato art. 40, comma 2 bis, d.lgs. n. 177/05;

RILEVATO che la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria ha precisato (prot. n. 0039646) in data 26 luglio 2012, ad esito di ulteriori controlli richiesti (prot. n. 37456) in data 18 luglio 2012 da questa Autorità, che i programmi televisivi contestati sono configurabili come televendite della durata inferiore ai quindici minuti;

CONSIDERATO che quanto eccepito dalla società sopra menzionata non possa essere accolto, in quanto gli inviti a chiamare in diretta, nel corso della trasmissione del programma televisivo, le numerazioni mostrate in sovrapposizione al fine di acquistare i pronostici del gioco del lotto configurano i programmi televisivi contestati come televendite, contenendo già tutti gli elementi sufficienti ad individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata per aversi l'accordo delle parti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2 bis, d.lgs. n. 177/05, “*le finestre di*

televendita non concorrono al computo dei limiti di cui all'articolo 38, sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima e' ridotta a tre minuti";;

RITENUTO che la società TeleStudio Modena S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Studio Europa, i giorni 18 e 20 giugno 2011, ha trasmesso programmi di televendita non chiaramente identificati come tali di durata minima ininterrotta inferiore ai quindici minuti in violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 40, comma 2 bis, d.lgs. n. 177/05;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, in quanto, a fronte dell'illecito in esame consistente nella reiterata trasmissione di televendite di durata inferiore a quella minima ininterrotta di quindici minuti, il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) moltiplicata per numero due giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 40, comma 2 bis, d.lgs. n. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro relatori, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società TeleStudio Modena S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Studio Europa con sede in Modena (MO) alla via Albareto 43,, di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 194/12/CSP”* entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 194 /12/CSP”*.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

